



Ministero del Turismo

Direzione Generale del Personale e Affari Legali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL COMPARTO IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO

La presente Relazione è stata redatta in conformità agli schemi dettati dalla circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 prot. N. 64981

MODULO I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	11 dicembre 2025
Periodo temporale di vigenza	Anno 2025
Composizione della delegazione trattante	<u>Parte Pubblica:</u> - Direzione Generale del personale e affari legali: Direttore Generale. - Direzione Generale del personale e affari legali: Ufficio IV Relazioni sindacali, valutazione del personale, benessere organizzativo. <u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u> CISL FP CONFSAL UNSA FLP CONFINTESA FP RSU <u>Organizzazioni sindacali firmatarie:</u> CISL FP CONFSAL UNSA FLP CONFINTESA FP RSU

Soggetti destinatari		Tutto il personale del Comparto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso il Ministero del Turismo, anche in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre Pubbliche Amministrazioni
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Individuazione dei criteri per la concessione di benefici di natura assistenziale a favore del personale del Comparto in servizio presso il Ministero del Turismo, con riferimento alle spese sostenute dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025, opportunamente documentate
Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Controlli sull'Ipotesi di accordo integrativo sui criteri generali per l'adozione di iniziative a sostegno del reddito del personale del Comparto in servizio presso il Ministero del Turismo - anno 2025, sottoscritta in data 22.09.2025, esercitati ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con le note n. 5965 del 13.10.2025 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Turismo.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con atto prot. n. 98243 del 07.03.2025 è stato adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 ed in particolare, la sezione “ <i>Valore pubblico, Performance e Anticorruzione</i> ”.
		Con prot. n. 56870 del 31.01.2025 è stata adottata la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2025 ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 18.02.2025 al n. 199 che ha individuato gli obiettivi strategici e operativi del Ministero del Turismo
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale come prescritti dalla normativa in materia
Eventuali osservazioni:		

MODULO II

Illustrazione dell'articolato del contratto

L'Accordo in esame individua, in via negoziale, i criteri di erogazione dei contributi assistenziali, alla cui spesa si provvede con le risorse finanziarie allocate al capitolo di spesa 3106 *"provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie"* dello stato di previsione di spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 1 (*ambito applicativo*) - la norma individua il novero dei soggetti destinatari della erogazione dei rimborsi riferiti alle poste di spesa del presente accordo: tale novero è costituito dal personale del Comparto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso il Ministero del Turismo, anche in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre PP.AA.

Art. 2 (*durata e decorrenza*) - la norma indica il periodo di validità dell'Accordo, l'intervallo temporale delle spese sostenute e la possibilità che le materie e gli istituti regolati dallo stesso possano essere integrati da contrattazioni successive.

Art. 3 (*oggetto dell'accordo*) - la norma esplicita che con l'accordo *de quo* vengono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dei benefici di natura assistenziale concessi alla platea di soggetti individuati all'art. 1.

Art. 4 (*risorse assegnate per il finanziamento delle provvidenze*) - la norma indica la fonte e l'ammontare della copertura finanziaria assentita per il presente accordo: le risorse a valere delle quali vengono erogati i benefici assistenziali *de quibus* risultano essere allocate sul capitolo n. 3106 - *provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie* dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2025 per un ammontare di € 264.480,00, pari all'80% della dotazione a bilancio sul capitolo 3106 per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 5 (*eventuale polizza sanitaria*) - Si anticipa, inoltre, che per gli anni a decorrere dal 2026 le risorse destinate a finanziare i benefici di specie, potranno essere destinate, in tutto o in parte, alla stipula di una polizza sanitaria integrativa, all'esito della individuazione dell'operatore assicurativo.

Art. 6 (*individuazione degli interventi a favore del personale*) - la norma individua le tipologie di spesa sostenute dal personale beneficiario, in relazione alle quali vengono alimentati gli aggregati di rimborso oggetto del presente accordo, di cui agli articoli 7,8,9,10 e 11. Tali tipologie comprendono:

- 1) spese sanitarie documentate;
- 2) spese sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico per i servizi di educazione ed istruzione;
- 3) spese sostenute per servizio di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale, finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro;
- 4) spese sostenute per i figli fiscalmente a carico per attività ricreative e culturali;
- 5) spese sostenute per attività sportive.

La norma in apposita postilla specifica i criteri soggettivi e temporali da adottare per quantificare l'aggregato di rimborso delle spese sanitarie. Essa, poi, nel paragrafo finale, si raccorda alla previsione contemplata dall'art. 5, in riferimento all'anno 2026 e successivi, anticipando che da tale annualità le spese di cui ai punti da 2 a 5 potranno essere rimborsate solo se e nella misura delle risorse residue al netto del finanziamento della polizza sanitaria integrativa.

Art. 7 (*spese sanitarie*)

La norma al primo paragrafo elenca le spese rientranti nella categoria spese sanitarie ai fini del rimborso:

- spese mediche generiche;
- prestazioni mediche e spese per visite e diagnostica specialistiche, incluse le prestazioni fisioterapiche e riabilitative effettuate da operatori sanitari iscritti agli albi professionali;
- ticket SSN;
- cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie;
- protesi acustiche;
- protesi oculistiche.

Nel secondo si evidenzia, ai fini del rimborso, l'importo minimo del documento di spesa.

Nel terzo paragrafo, infine, vengono elencate le tipologie di spese in ambito sanitario che non sono ammesse al rimborso.

Art. 8 (*spese per i servizi di educazione e istruzione*)

La tipologia di spese in oggetto riguarda quelle di seguito elencate, sostenute per i figli fiscalmente a carico:

- spese per iscrizione e frequenza di scuole pubbliche e private paritarie fino alla scuola secondaria di 1° grado;
- spese per iscrizione a scuole secondarie di 2° grado e università;
- spese documentate per l'acquisto di libri di testo adottati nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, entro i limiti dei tetti di spesa ministeriali e in conformità alle disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);
- spese sostenute per l'ottenimento di certificazioni linguistiche.

Il secondo paragrafo enuncia le spese non ammesse al rimborso.

Art. 9 (*spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico*)

La norma afferma che le spese suscettibili di rimborso sono quelle relative ad abbonamenti (di durata minima mensile) e carnet, relativi al trasporto pubblico locale, regionale e nazionale, finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro. Ad esse, si aggiungono le spese di viaggio documentate, sostenute per effettuare visite mediche specialistiche personali.

Art. 10 (*spese per attività ricreative e culturali dei figli*)

Nel presente articolo sono rimborsabili le spese sostenute per i figli fiscalmente a carico del dipendente e fino al quattordicesimo anno di età, per iscrizione e frequenza di centri estivi ed invernali, organizzati durante il periodo di chiusura delle scuole, per un importo massimo rimborsabile di € 500,00 per ciascun figlio relativamente alle prestazioni previste alla lettera a).

Art. 11 (*spese per attività sportive dei dipendenti*)

Nel primo paragrafo, l'amministrazione riconosce il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per la pratica di attività sportive in coerenza con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Ministero della Salute in tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie attraverso attività fisica regolare.

Rientrano tra le spese rimborsabili nel presente articolo, quelle sostenute dai dipendenti per attività sportive svolte presso palestre, centri sportivi, piscine o altre strutture sportive regolarmente riconosciute per un importo massimo rimborsabile per ciascun dipendente di € 300,00.

L'ultimo paragrafo evidenzia le spese escluse dal rimborso.

Art. 12 (*definizione dei criteri di riparto delle risorse per il finanziamento delle provvidenze*)

L'articolo in esame espone come sono ripartite le risorse di cui all'art.4, in particolare:

La lettera a) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle *spese sanitarie* elencate all'art. 7 e le percentuali rimborsabili delle spese effettuate. Chiarisce, inoltre, i soggetti per cui sono valide le percentuali di rimborso specificando che per "gli altri familiari a carico" le percentuali di rimborso si intendono ridotte alla metà.

La lettera b) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate all'art. 8 - *spese per i servizi di educazione e istruzione* e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dichiarato dal dipendente sia superiore o meno a € 40.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 40.000,00.

La lettera c) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate all'art. 9 - *spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico* e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dichiarato dal dipendente sia superiore o meno a € 40.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 40.000,00.

La lettera d) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate agli artt. 10 - *spese per attività ricreative e culturali dei figli* e 11 - *spese per attività sportive dei dipendenti* e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dichiarato dal dipendente sia superiore o meno a € 40.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 40.000,00.

Inoltre, laddove il riparto delle risorse determinato secondo quanto previsto nelle lettere a), b), c) e d) non consentisse di ristorare la spesa negli importi percentuali indicati, le predette percentuali dovranno essere ridotte o incrementate fino al totale esaurimento della dotazione finanziaria individuata all'articolo 4 dell'Accordo; eventuali risorse in eccedenza a consuntivo verranno ove necessario, redistribuite prioritariamente in favore delle spese di cui alla lettera a) e solo successivamente redistribuite proporzionalmente in favore delle lettere b), c), d). In caso di ulteriori eccedenze, si prevede la possibilità che le stesse siano oggetto di specifica contrattazione per l'individuazione di misure aggiuntive a sostegno del reddito del personale.

Al penultimo paragrafo viene previsto che il personale in comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni, che sia già beneficiario di contributi analoghi a quelli di cui all'accordo *de quo*, presso l'amministrazione di provenienza, non potrà presentare domanda di rimborso per le spese già rimborsate.

Nell'ultimo paragrafo, viene prevista la predisposizione di una circolare volta ad esplicitare sotto il profilo tecnico i requisiti di forma e di contenuto delle istanze di rimborso e dei documenti comprovanti le prime, nonché le modalità di presentazione della predetta documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Le Donne